

Assicurazione Fideiussoria Definitiva

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Via Ippolito Caffi,83, CAP 32100, Belluno, Prov. (BL), Italia

C.F. e P.IVA: 00075940254 - Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030

Prodotto: "Garanzia fideiussoria Definitiva"

VHV
ASSICURAZIONI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La fideiussione definitiva viene emessa a favore della Stazione appaltante all'indomani dell'aggiudicazione della gara di appalto ed è un'assicurazione che garantisce l'adempimento di qualunque obbligazione contrattuale, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso di eventuali somme pagate in più all'esecutore (Ditta appaltatrice) rispetto alle risultanze della liquidazione finale.



Che cosa è assicurato?

✓ Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme applicate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario in caso di:

- inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore; ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario; iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La Garanzia si ha nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica.
- ! La garanzia, considerata la particolare natura fideiussoria, non prevede altre limitazioni, o condizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato indennizzo.
- ! La polizza, inoltre, non prevede la presenza di franchigie e scoperti.
- ! La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle cessazioni ordinarie può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.



Dove vale la copertura?

La copertura vale in tutta Italia, compreso lo Stato di Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino



Che obblighi ho?

Adempiere alle obbligazioni tutte previste nel contratto, osservare le norme e le prescrizioni in materia di diritto del lavoro, non violare gli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità, presentare la polizza all'ente garantito e pagare il premio al fideiussore.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto.
Il pagamento del premio deve essere effettuato anticipatamente per il periodo equivalente alla durata dell'obbligazione da garantire.
Il Contraente è tenuto al pagamento delle rate di proroga fino allo svincolo.

Il pagamento può essere effettuato mediante:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.

Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente e le provvigioni corrisposte all'intermediario



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo caso particolare di violazione del protocollo di legalità.



Come posso disdire la polizza?

Considerata la particolare natura fideiussoria, non è possibile disdire la polizza prima della cessazione della stessa.